



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>1</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI  
FORMAZIONE E LAVORO**

**N. 396/SIM DEL 14/11/2016**

**Oggetto: Avviso Pubblico attuazione art.4, co.8, D.L.101/2013 conv. con L.125/2013 -“Elenco reg. lavoratori ex LSU” di cui all’art.2, co.1, D.Lgs n.81/2000 al fine di favorire l’assunzione a T.I. degli stessi presso gli EE.PP della regione Marche.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI  
FORMAZIONE E LAVORO**

.....

- VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
- RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
- VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001 n. 20 e s.m.i.;

**- D E C R E T A -**

- 1. Di approvare l’Avviso Pubblico**, in attuazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito con L. n. 125 del 31/08/2013, per la predisposizione di un **“Elenco regionale dei lavoratori ex LSU”** di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n.81 del 28/02/2000 che abbiano proseguito il loro rapporto di lavoro con gli enti pubblici utilizzatori sino alla data 1° settembre 2013, al fine di favorire l’assunzione e tempo indeterminato degli stessi, presso gli enti territoriali che, avendo vuoti di organico, dovessero decidere di procedere ad assunzioni ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei loro fabbisogni e nell’ambito dei vincoli finanziari stabiliti dalla legge, procedendo in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 468 del 01/12/1997, così come indicato nell’**allegato A**, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di stabilire che il Dirigente P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro** della Regione Marche, provvederà con successivi atti, sia all’esclusione delle domande pervenute da parte di soggetti non aventi i requisiti sia ai sensi della normativa nazionale che del presente Avviso Pubblico, sia all’approvazione e aggiornamento dell’ Elenco di cui al punto 1. che di ogni altro eventuale atto conseguente all’attuazione e gestione dell’intervento;



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>2</b>

3. che dalla presente provvedimento non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.
4. **di dare evidenza pubblica** al presente Avviso, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul **BUR** e sul portale della Regione Marche, cliccando sul seguente link:  
**<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Elenco-regionale-dei-lavoratori-ex-LSU>**  
*precisando che tale la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.*

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**  
(Dott. Fabio Montanini)



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>3</b>

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO**

- **Art. 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987** e successive modificazioni;
- **Art. 12 (disciplina transitoria), comma 4, del D.Lgs. n. 468 del 1° dicembre 1997** “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’art. 22 della legge n. 196 del 24/06/1997” ;
- **Art. 2 (definizione dei soggetti utilizzati), comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000** “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 45, comma 2, della legge n. 144 del 17/05/1999”;
- **Art. 4, comma 8, del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013**, coordinato con legge di conversione n. 125 del 30/10/2013 recante “ Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;
- **Circolare n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/11/2013**, punto 6 “liste regionali”;
- **Art. 1, comma 426, della L. 23 dicembre 2014 n. 190** (Legge di stabilità 2015) – Aggiornamento (9), modifica del termine di scadenza del 31-12-2016, previsto dall’art. 4, commi 6, 8, e 9, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31/12/2018;
- **GDR n. 1345 del 07/11/2016** avente per oggetto: “*attuazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito con L. n. 125 del 31/08/2013 – emanazione dei criteri e modalità per la predisposizione di un “Elenco regionale dei lavoratori ex LSU” di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n.81 del 28/02/2000, che abbiano proseguito il loro rapporto di lavoro con gli enti pubblici utilizzatori sino alla data 1° settembre 2013, al fine di favorire l’assunzione e tempo indeterminato degli stessi presso gli enti pubblici territoriali della regione Marche che dovessero procedere ad assunzioni ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i.*”.

**B) MOTIVAZIONE**

Il testo del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 4, comma 8, recita:

*“Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 (del medesimo D.L. n. 101/2013), procedono, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”.*

In riferimento a quanto sopraddetto, si precisa che l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 recita:



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>4</b>

*“Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999”.*

Inoltre, si precisa che il sopracitato D.Lgs. n. 280/1997, riguardava un Piano straordinario di “lavori di pubblica utilità” e di “borse di lavoro” nelle Regioni del Sud e di alcune Province del Centro Italia (le Marche escluse).

**La Circolare n. 5** del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/11/2013 esplicativo ed interpretativo di tutta la materia riguardante il D.L. n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013, al **punto 6** riguardante **“le liste regionali”** precisa che: *“Nel predetto elenco vengono inseriti i lavoratori individuati dalle predette leggi, prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1° settembre 2013 presso le amministrazioni pubbliche che li utilizzano. In sostanza per tali soggetti il reclutamento speciale transitorio, nel rispetto dei presupposti di legge, è applicabile sia se sono ancora LSU o LPU, sia se, nel corso degli anni, hanno stipulato un rapporto di lavoro con l’amministrazione. Ne consegue che per tali soggetti, l’anzianità richiesta dal comma 6 (art. 4 del D.L. n. 101/2013), si riferisce all’utilizzo con qualunque tipologia di rapporto presso l’amministrazione pubblica”.*

Inoltre, continua il **punto 6** della circolare: *“A decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 dell’articolo 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. Per queste categorie di lavoratori il limite di cui al comma 6 dell’articolo 4, va riferito solo ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. L’assunzione di queste categorie di personale, infatti, è assimilabile a quella prevista per il reclutamento ordinario dall’articolo 36, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 di cui si è ripetutamente argomentato”.*

**La circolare 5**, continua dicendo che: *“Lo spirito della norma è quello di consentire alle Regioni,……, di disciplinare l’utilizzo di tali liste per consentire la massima riduzione del bacino dei lavoratori iscritti. A tal fine, la programmazione delle assunzioni può tenere conto delle facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica negli enti territoriali dell’ambito regionale che manifestano interesse all’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, privilegiando tale assunzione nell’ente utilizzatore e, in subordine, in caso di mancanza, in capo all’ente utilizzatore dei presupposti di legge previsti per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche presso altri enti territoriali che abbiano le condizioni necessarie”.*

In conclusione, recita il punto 6 della circolare, *“E’ utile precisare che nel quadriennio medesimo (si riferisce al quadriennio indicato al comma 9 del D.L. n. 101/2013 riferito agli anni dal 2013 al 2016), nel rispetto di quanto sopra illustrato, gli enti territoriali che procedono ad assunzioni di personale delle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono attingere dall’elenco di cui al comma 8, dell’art. 4”.*

Infine, con la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con l’art. 1, comma 426 (Aggiornamento 9), si riporta che *“In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’art. 4, commi 6, 8 e 9, del D.L. del 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure*



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>5</b>

*speciali*". Pertanto, l' "**Elenco regionale dei lavoratori ex LSU**" di cui al presente atto, avrà validità sino alla data del 31/12/2018.

Per quanto sopra esposto va precisato che, nella regione Marche, il cosiddetto "bacino" di lavoratori LSU che avevano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000, e che hanno proseguito le attività nei Progetti LSU, erano n° 566 unità e che tali lavoratori, attraverso adeguate misure di incentivazione, sono stati stabilizzati, in larga misura dai medesimi enti pubblici che li stavano utilizzando, mediante assunzioni a tempo indeterminato con una prevalenza, tra questi, di contratti a tempo parziale. Per una parte significativa la "stabilizzazione" è avvenuta tramite la stipula di Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altri attraverso l'assunzione presso imprese e cooperative che in genere avevano un rapporto di affidamento lavori da parte degli Enti utilizzatori. Tale processo si è protratto con l'emanazione di atti deliberativi di modulazione degli incentivi sino al 2006 e con la liquidazione di tali contributi sino a tutto il 2008.

Solo un numero molto limitato (n° 38 unità), in questo arco di tempo, è fuoriuscito dal "bacino" LSU per vari motivi ma principalmente perché non interessati alle modalità di stabilizzazione offerte dagli Enti o per non volontà degli Enti stessi a procedere nella stabilizzazione, per dimissioni o prepensionamenti. Pertanto a partire dal D.Lgs 81/2000 non ci sono stati ulteriori ingressi di lavoratori LSU utilizzati in Progetti, e che il medesimo decreto, con l'art. 10, ha quasi del tutto abrogato il D.Lgs 468/1997, tranne, per quanto riguarda l'art. 7, quello riservato all'utilizzo in lavori LSU di lavoratori percettori della indennità di mobilità e in Cigs, senza presentazione di un progetto, ma attraverso l'utilizzo diretto mediante specifica richiesta ai Centri per l'Impiego, e tranne che gli artt. 10 "occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili" e 12 "disciplina transitoria".

**Pertanto è certo che successivamente all'anno 2008, nella nostra regione non abbiano più operato lavoratori LSU, come tali, in nessun Ente pubblico**, tranne che per l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in Gigs (art. 7 del D.Lgs. 468/1997), che nulla hanno a che fare con la normativa in questione (D.L. n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013). Vero è però che la medesima normativa considera beneficiari anche coloro che abbiano proseguito la loro attività lavorativa con gli Enti pubblici utilizzatori anche con rapporti di lavoro diversi dalla modalità LSU ed è per questo che non si può escludere in assoluto, l'esistenza di soggetti aventi anche tale requisito, purché lo abbiano mantenuto sino alla data del 1° settembre 2013.

Con il presente atto si intende dar seguito a quanto previsto dalla normativa, ribadendo che, i soggetti che possono essere inseriti nell' Elenco regionale, debbono soddisfare i sotto indicati requisiti:

1. soggetti che, avendo i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 e cioè soggetti già impegnati in Progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, abbiano proseguito, negli anni successivi la loro attività, sia come lavoratori LSU nei progetti appositamente attivati dagli Enti utilizzatori ai sensi del D.Lgs 81/2000, ovvero che abbiano poi ancora proseguito il loro rapporto, a seguito della stabilizzazione incentivata dalla iniziativa ministeriale e regionale, con contratti o rapporti di lavoro diversi dalla modalità LSU, ma pur sempre precari perché non a tempo indeterminato;
2. che, per i soggetti di cui al punto 1, tali rapporti di lavoro, siano ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e cioè al 1° settembre 2013 e che, nel caso non lo siano più, successivamente a tale data, tali soggetti risultino disoccupati, ovvero che sia pur occupati, siano disponibili ad altra occupazione e che siano iscritti ai Centri per l'Impiego al momento della loro domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di che trattasi.



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>6</b>

I criteri per l'inserimento di eventuali soggetti aventi i requisiti di cui sopra, secondo un principio d'ordine numerico e di punteggio e quindi di priorità nell'assunzione, nell'Elenco regionale di che trattasi, sono quelli, come già indicato dalla normativa, che tengano conto dell'anzianità anagrafica, dell'anzianità di servizio (sia in regime di LSU, che con altre modalità contrattuali di rapporto lavorativo con gli enti pubblici utilizzatori) e dei carichi familiari, così come indicati nell'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli Enti pubblici territoriali della regione Marche che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, che vogliano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, devono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997, attingere dagli eventuali nominativi presenti nell'Elenco regionale in questione, secondo l'ordine di posizione numerica derivante dal punteggio attribuito, ma privilegiando comunque l'assunzione presso l'ente pubblico utilizzatore ove il lavoratore presta, o aveva prestato, la propria attività lavorativa (v. criteri di priorità punto 4 di cui all'Allegato A), indirizzando una specifica richiesta alla Regione Marche - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Formazione e lavoro e Coordinamento presidi Territoriali di Formazione e Lavoro, nonché al Centro per l'Impiego competente per territorio che provvederà all'assegnazione del lavoratore dando priorità agli eventuali iscritti nell'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU, di che trattasi.

I criteri di priorità, ovvero di precedenza, qui accennati, sono meglio specificati nell'Allegato A, punto 4 del presente atto.

Si precisa che per "deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997", si intende che la quota cosiddetta "riservataria" del 30%, ivi prevista a favore dei soggetti LSU o ex LSU di cui ai punti 1 e 2 precedenti, sia da considerare pertanto al 100% del numero delle assunzioni da effettuare.

Per eventuali soggetti inseriti in tale lista che siano stati adibiti e/o che lo sono tutt'ora a mansioni relative a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono applicarsi le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dall'articolo 4, comma 6 del D.L. n. 101/2013, nel rispetto dei limiti ivi previsti, compreso quello del valore massimo del 50% delle risorse finanziarie utilizzabili (v. circolare 5, punto 6, della F.P. del 21/11/2013).

Concludendo, lo spirito della norma sarebbe stato quello di consentire alle Regioni, di disciplinare con propri atti, l'istituzione e la gestione di tali liste/elenchi per consentire la massima riduzione del cosiddetto "bacino" dei lavoratori LSU e LPU (**nella Regione Marche trattasi solo di ex LSU**), tramite questo regime speciale e transitorio, ma poiché tale fenomeno è presente in maniera molto differenziata sul territorio nazionale, esso interessa del tutto marginalmente se non affatto, oltre che la nostra regione anche diverse altre del centro-nord.

Per quanto sopra esposto la Regione Marche, ha approvato la **GDR n. 1345 del 07/11/2016** avente per oggetto: "attuazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito con L. n. 125 del 31/08/2013 – emanazione dei criteri e modalità per la predisposizione di un "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n.81 del 28/02/2000, che abbiano proseguito il loro rapporto di lavoro con gli enti pubblici utilizzatori sino alla data 1° settembre 2013, al fine di favorire l'assunzione e tempo indeterminato degli stessi presso gli enti pubblici territoriali della regione Marche che dovessero procedere ad assunzioni ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i.".

**Si precisa che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.**



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>7</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

### C) ESITO DELL' ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il presente atto avente per oggetto:

**“Avviso Pubblico attuazione art.4, co.8, D.L.101/2013 conv. con L.125/2013 -“Elenco reg. lavoratori ex LSU” di cui all’art.2, co.1, D.Lgs n.81/2000 al fine di favorire l’assunzione a T.I. degli stessi, presso gli EE.PP della regione Marche”.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Alessandro Belfiore)

**- ALLEGATI -**

(n° 3 - Allegato A – Allegato A1 – Allegato A2)



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>8</b>

## Allegato A

**ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.L. 101/2013 CONVERTITO CON L. N. 125 DEL 31/08/2013 – CRITERI E MODALITA' PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' ELENCO REGIONALE DI LAVORATORI EX LSU.**

### Articolo 1 - Finalità

Individuazione dei Criteri e modalità per l'istituzione e la gestione di un “**Elenco regionale di lavoratori ex LSU**” di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n.81 del 28/02/2000 che abbiano comunque proseguito il loro rapporto di lavoro con gli enti pubblici utilizzatori sino alla data 1° settembre 2013, al fine di favorire l'assunzione e tempo indeterminato degli stessi, presso gli enti pubblici territoriali della regione Marche che dovessero procedere ad assunzioni ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i.. Tale intervento si prefigge di contribuire al superamento del precariato e della disoccupazione per una determinata tipologia di soggetti.

### Articolo 2 - Soggetti destinatari

**I soggetti destinatari di tale intervento che possono iscriversi nell'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU, devono possedere i due requisiti di seguito indicati:**

- a. soggetti che, avendo i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 e cioè soggetti già impegnati in Progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, abbiano proseguito, negli anni successivi la loro attività, sia come lavoratori LSU nei progetti appositamente attivati dagli Enti utilizzatori ai sensi del D.Lgs 81/2000, ovvero che abbiano poi ancora proseguito il loro rapporto, a seguito della stabilizzazione incentivata dalla iniziativa ministeriale e regionale, con contratti o rapporti di lavoro diversi dalla modalità LSU, ma pur sempre precari perché non a tempo indeterminato;
- b. che, per i soggetti di cui al punto 1, tali rapporti di lavoro, siano ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e cioè al 1° settembre 2013 e che, nel caso non lo siano più, successivamente a tale data, tali soggetti risultino disoccupati, ovvero che, sia pur occupati, siano disponibili ad altra occupazione e che siano iscritti pertanto ai Centri per l'Impiego al momento della loro domanda di iscrizione nell' “**Elenco regionale dei lavoratori ex LSU**” di che trattasi.

### Articolo 3 - Presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU

Il Soggetto che ritiene di avere i requisiti di ammissione per l'iscrizione in suddetto “**Elenco regionale ex LSU**”, in base ai requisiti di cui al punto 2, può presentare la domanda di iscrizione utilizzando il modello di cui all'allegato A1 del presente Avviso, compilato in ogni suo dettaglio e ove devono essere specificati i periodo di lavoro svolti nelle modalità e ai sensi della normativa come indicata al



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>9</b>

precedente punto 2., nonché della iscrizione ad un Centro per l'Impiego della regione Marche sia come disoccupato, sia occupato in cerca di altra occupazione (vedi punto 2. b.).

Il soggetto interessato dovrà inoltre dichiarare la propria situazione familiare e gli eventuali soggetti a carico.

Il soggetto richiedente, pur non essendo obbligato a norma di legge, può presentare, in allegato alla domanda, la documentazione comprovante i suoi requisiti, in particolare quelli relativi ai requisiti di accesso nell'Elenco di che trattasi, di cui al sopraindicato all'articolo 2, ma anche eventualmente di quelli relativi alla situazione ed ai carichi familiari. Tale scelta, ridurrebbe la tempistica dei controlli e del reperimento di tale documentazione, direttamente alla fonte e cioè presso gli Enti pubblici interessati, da parte del Servizio regionale competente.

**Tale documentazione deve essere rilasciata in copia conforme**

**Alla domanda di iscrizione nell' Elenco regionale dei lavoratori ex LSU deve essere allegata copia di un documento di identità valido e leggibile.**

Il soggetto richiedente, qualora rilasci dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti, o non più rispondenti, a verità, o qualora esibisca atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**La presentazione di tale domanda non è soggetta a scadenza se non quella prevista dalla durata del "regime speciale" di assunzione di che trattasi, che è valido sino al 31/12/2018.**

La domanda (Allegato A1) potrà essere inviata, a mezzo raccomandata postale indirizzata alla **REGIONE MARCHE – Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione – P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona**, ovvero consegnata direttamente a mano al medesimo indirizzo.

#### **Articolo 4 - Ammissione nell'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU e motivi di esclusione delle domande**

Le domande pervenute, dovranno essere esaminate dalla competente **P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro** della Regione, che ammette o respinge le richieste di iscrizione nell' "**Elenco regionale dei lavoratori ex LSU**", sulla base della verifica e della conformità dei requisiti di accesso, indicati nel presente Avviso di cui al punto 2.

In caso di ammissione, al soggetto interessato sarà attribuito il punteggio spettante (v. punto 6) per la collocazione nell'ordine di graduatoria e solo successivamente al momento in cui dovesse pervenire una richiesta di assunzione, da parte di un Soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i., sarà possibile determinare anche la tipologia d'**ordine di priorità** (che prevale sul punteggio) di cui al punto 5.

La richiesta di iscrizione in tale Elenco è respinta o non valida. in caso di:

- mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 (richiesta respinta);**
- nel caso la domanda **non** sia presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato A1 (domanda non valida, ma che potrebbe essere ripresentata correttamente);
- in caso di mancanza della copia di un documento di identità valido e leggibile (domanda non valida, ma che potrebbe essere ripresentata correttamente).



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>10</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

Il Servizio regionale competente è tenuto a comunicare, mediante trasmissione a mezzo raccomandata postale, di apposito atto, ai soggetti interessati richiedenti, sia l'ammissione all'iscrizione nell'Elenco regionale di che trattasi, sia l'esclusione con la motivazione di cui alla lettera a); nel caso di domanda non valida per i casi di cui alle lettere b) - c), ne verrà data comunicazione a mezzo raccomandata postale.

**L'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU ha validità sino al 31/12/2018.**

### **Articolo 5 - Criteri di priorità ai fini dell'assunzione**

Ai fini dell'ordine di priorità nelle assunzioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale di cui al presente atto, da parte degli enti pubblici territoriali della regione, effettuate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i., sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- 1) Che il soggetto iscritto nell'Elenco regionale, abbia ancora in essere un rapporto di lavoro, con il medesimo Ente pubblico che intende avviare la procedura di assunzione, alla data di presentazione della richiesta al competente Centro per l'Impiego. In questo caso, tale soggetto ha la precedenza per tale avviamento;
- 2) Che il soggetto iscritto nell'Elenco regionale, abbia ancora in essere un rapporto di lavoro, con un Ente pubblico ai sensi della normativa di che trattasi, ma che l'Ente pubblico richiedente l'assunzione sia altro rispetto a quello che lo sta utilizzando. In questo caso, il soggetto ha la precedenza solo se per l'ente richiedente non ricorra un caso della tipologia di cui al punto 1);
- 3) Che il soggetto iscritto nell'Elenco regionale, abbia cessato in data successiva al 1° settembre 2013 il rapporto di lavoro con l'Ente pubblico utilizzatore e che risulti iscritto come disoccupato alla data di presentazione, da parte di un ente pubblico, della richiesta di assunzione al competente Centro per l'Impiego. In questo caso, il soggetto ha la precedenza se non ricorrono, né il caso di cui al punto 1) né il caso di cui al punto 2);
- 4) Che il soggetto iscritto nell' Elenco regionale, abbia cessato in data successiva il 1° settembre 2013 il rapporto di lavoro con l'ente pubblico utilizzatore e che pur risultando occupato alla data di presentazione, da parte di un ente pubblico, della richiesta di assunzione al competente Centro per l'Impiego, risulti comunque iscritto come "occupato in cerca di altra occupazione" presso uno dei Centri per l'Impiego della regione. In questo caso, il soggetto ha la precedenza se non ricorrono i casi di cui ai punti 1), 2) e 3).

### **Articolo 6 - Criteri di assegnazione del punteggio**

**Anzianità di servizio:** - requisito minimo a fini dell'ammissione in elenco – almeno 12 mesi di LSU nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e successivamente che si sia proseguita l'attività lavorativa, sia in regime di LSU, che con una delle modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2000, con il medesimo ente utilizzatore o con altro ente pubblico subentrato nel rapporto di lavoro, riconosciute valide ai fini della stabilizzazione incentivata, sia da erogazione ministeriale che regionale ed ancora in essere sino alla data del 1° settembre 2013,..... punti 20.



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag.
Ancona	Data: 14/11/2016	<b>11</b>

- In aggiunta al requisito di cui sopra e con la prosecuzione di tale rapporto di lavoro oltre la data del 1 settembre 2013,..... **punti 5** (per ogni ulteriore anno di lavoro in più, o frazione di esso superiore a 6 mesi).

**Carichi familiari:**

- per coniuge o convivente a carico,..... **punti 10**
- per ogni figlio a carico,..... **punti 10** (senza coniuge o conv.)
- per ogni figlio a carico,..... **punti 5** (+ coniuge occupato)
- per ogni figlio a carico,..... **punti 10** (+ coniuge a carico)

**Anzianità anagrafica:**

- sino a 40 anni di età,..... **punti 5** (sino al compimento dei 40 anni)
- da 41 anni e sino a 50,.. **punti 8** (da 40 anni compiuti + 1 giorno...)
- oltre 51 anni di età,..... **punti 12** (da 50 anni compiuti + 1 giorno e oltre...).

### **Articolo 7 - Criteri di gestione dell'Elenco regionale dei lavoratori ex LSU**

**Ogni variazione** della situazione del soggetto iscritto nell'Elenco regionale ex LSU, riguardante il punto 6 sopraindicato (anzianità di servizio e carichi familiari) deve essere tempestivamente comunicata dal medesimo, utilizzando l'apposito modello **Allegato A2**, che dovrà essere trasmesso a mezzo raccomandata postale, alla **REGIONE MARCHE – Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione – P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona**, ovvero consegnata direttamente a mano al medesimo indirizzo.

L'eventuale variazione di classe anagrafica (punto 6 – Anzianità anagrafica) è modificata d'ufficio.

Previo riscontro di quanto dichiarato nel modello di variazione (Allegato A2), il competente Servizio regionale provvederà alla eventuale modifica del punteggio mediante apposito atto. Tale eventuale variazione di punteggio, verrà opportunamente comunicata al soggetto interessato.

Al momento della ricezione, da parte del **Centro per l'impiego**, della **richiesta di assunzione** da parte di un Soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i., **dovrà essere attribuito, a ciascuno dei soggetti iscritti nell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU", il corrispondente criterio d'ordine di priorità tra quelli indicati al punto 5, successivamente, l'ordine di precedenza all'avviamento, è dato dal maggior punteggio attribuito a ciascun soggetto (punto 6), nell'ambito della medesima tipologia di priorità.**

A parità di punteggio, la precedenza, spetta al soggetto che ha un maggior carico familiare, in subordine l'età anagrafica (precedenza al soggetto più anziano).

**Relativamente ad ogni altro criterio** (rinunce, distanze chilometriche tra sede di residenza e sede lavorativa, possesso e compatibilità delle qualifiche, cancellazione dalle liste, superamento del periodo di prova, ecc...), si fa riferimento alla normativa di cui dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i. e alle procedure per l'avviamento a selezione, così come stabilite dalle disposizioni regionali in vigore (DGR 1346/2003 e DGR n. 1654/2010).

### **Articolo 8 - Adempimenti dei Centri per l'Impiego**

In caso di richiesta di assunzione a tempio indeterminato, da parte di un Ente pubblico territoriale con sede nella regione Marche, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i., i **Centri per**



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>12</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

**l'Impiego** competenti, prima di attivare le procedure per l'avviamento a selezione, così come stabilite dalle disposizioni regionali in vigore (DGR 1346/2003 e DGR n. 1654/2010), devono verificare la sussistenza del diritto di precedenza nell'assunzione di eventuali iscritti nell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU", contattando direttamente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e della Regione, il quale provvederà tempestivamente a trasmettere tale Elenco, con l'indicazione in chiaro dei nominativi e del relativo punteggio (punto 6) e di ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione delle priorità (punto 5), all'avviamento del soggetto avente diritto, ovvero dare risposta negativa in caso di mancanza di iscritti nell'Elenco in questione.

**Il Centro per l'Impiego** verificherà l'ordine di priorità di cui al punto 5 e procederà all'avviamento del soggetto avente diritto, ovvero in caso di mancanza di iscritti nell'Elenco regionale ex LSU, provvederà all'assegnazione di altro soggetto iscritto nelle liste dei disoccupati, come ordinariamente disposto dalla normativa vigente.

L'Ente pubblico territoriale richiedente, può anche direttamente rivolgersi al Servizio regionale competente, per l'acquisizione preventiva dell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU" con il relativo punteggio, per poi successivamente trasmetterlo in allegato alla richiesta di assunzione, al competente Centro per l'Impiego, che, verificato l'ordine di priorità, procederà nell'avviamento del soggetto avente diritto.

**Gli eventuali iscritti nell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU", hanno la priorità nell'assegnazione, qualunque sia l'ente territoriale richiedente, nell'ambito della regione.**

Il soggetto iscritto nell'Elenco, informato dal Centro per l'impiego, della opportunità di lavoro a tempo indeterminato pervenuta e del suo diritto di precedenza all'assunzione, sia attraverso una convocazione diretta presso il Centro per l'Impiego, sia nel caso di comunicazione con altre modalità, ovvero secondo prassi, è tenuto ad accettare o rifiutare per iscritto l'offerta di che trattasi. In entrambi i casi, la dichiarazione di accettazione o di rifiuto, debitamente firmata e con allegata copia del documento di identità (in caso di rifiuto deve essere indicata la motivazione) dovrà essere trasmessa per via postale o consegnata a mano, al competente Centro per l'Impiego che ha pubblicato l'avviso di assunzione.

**Il Centro per l'Impiego**, come da prassi, comunicherà, sia all'Ente richiedente che al lavoratore interessato, che alla REGIONE MARCHE – P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro, l'esito della procedura e cioè l'avvenuto regolare avviamento ovvero la eventuale rinuncia dell'interessato, così come, successivamente, l'eventuale non superamento del periodo di prova.

Il rifiuto da parte del soggetto iscritto nell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU", senza un giustificato motivo, comporta la cancellazione da tale Elenco, da parte del Servizio competente della Regione Marche.

**Ovviamente in caso di rifiuto del soggetto avente diritto, iscritto nell'Elenco regionale, saranno interpellati gli eventuali altri soggetti iscritti seguendo l'ordine di priorità e di punteggio.**

## **Articolo 9 - Adempimenti degli Enti pubblici territoriali**

**Gli Enti Pubblici territoriali con sede nella regione Marche** che intendano procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i., devono inoltrare apposita richiesta di assunzione al **Centro per l'Impiego competente per territorio**. I medesimi Enti, possono però anche richiedere preventivamente alla REGIONE MARCHE – Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Formazione e Lavoro e



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>13</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro (Via Tiziano, 44 60125 Ancona), l' "**Elenco regionale dei lavoratori ex LSU**" e poi successivamente inoltrare la richiesta di assunzione al competente Centro per l'Impiego, con allegato tale l'elenco. Il Centro per l'Impiego verificata la priorità ed il punteggio dei nominativi presenti nell'Elenco, procederà all'avviamento del soggetto avente diritto e provvederà alla comunicazione dell'esito della procedura come già indicato al precedente punto 8.

Nel caso la richiesta di assunzione dell'Ente pubblico interessato non dovesse includere in allegato l'Elenco in questione, il Centro per l'Impiego procederà come già indicato al precedente punto 8.

### **Articolo 10 - Tutela della privacy**

I dati personali raccolti dal Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro, della Regione Marche, nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro.

### **Articolo 11 - Pubblicazione**

Il bando sarà pubblicato:

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR);
- nel sito : <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Elenco-regionale-dei-lavoratori-ex-LSU>

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

### **Articolo 12 - Altre informazioni**

Responsabile del procedimento:

**Alessandro Belfiore:** tel. 071- 806 3718 - e-mail: [alessandro.belfiore@regione.marche.it](mailto:alessandro.belfiore@regione.marche.it)

Indirizzo di Posta certificata (PEC):

[regione.marche.lavoroformazione@emarche.it](mailto:regione.marche.lavoroformazione@emarche.it)



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>14</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

## Allegato A1

(compilare in carattere stampatello e leggibile)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO REGIONALE DEI LAVORATORI EX L.S.U. ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, convertito con L. n. 125 del 31/08/2013**

#### Alla REGIONE MARCHE

Servizio Attività produttive, Lavoro,  
Turismo, Cultura e Internazionalizzazione  
**P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento**  
**Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro**  
Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona

**Oggetto: richiesta di iscrizione nell' "Elenco regionale dei lavoratori ex LSU" ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, convertito con L. n. 125 del 31/08/2013.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente presso il Comune di \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Recapito telefonico personale: \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_

Chiede di essere iscritto nell' **Elenco regionale dei lavoratori ex LSU** indicato in oggetto, istituito dalla Regione Marche con ai sensi dell'**Avviso Pubblico** emanato con DDPF n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA che :**

- a) Di essere stato occupato **in qualità di Lavoratore Socialmente Utile (LSU)**, avendo i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 e cioè essere già stato impegnato in Progetti di Lavori Socialmente Utili ai sensi del D.Lgs. n. 468/1997, avendo effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso il/i seguente/i Ente/i Pubblico/i, ha poi successivamente proseguito tali attività LSU dopo il 31/12/1999:

Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
(indicare quale) indicare il periodo di lavoro in modalità LSU dal 01/01/1998 al 31/12/1999



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>15</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare quale) indicare il periodo di lavoro in modalità

LSU successivo al 31/12/1999

Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare eventuale altro E.P.) indicare il periodo di lavoro in modalità

LSU successivo al 31/12/1999

- b) Di aver successivamente proseguito, negli anni, la propria attività lavorativa con contratti e/o rapporti di lavoro diversi dalla modalità LSU, a **seguito della stabilizzazione incentivata** dalla iniziativa ministeriale e regionale, ma pur sempre con rapporti di lavoro precari, perché non a tempo indeterminato, e che tale rapporto (o uno di quelli sotto indicati) sia ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con L. n. 125 del 31/08/2013 e cioè al 1° settembre 2013 presso il/i seguente/i Ente/i Pubblico/i :

• Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare quale)

con il seguente rapporto di lavoro \_\_\_\_\_;

• Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare quale)

con il seguente rapporto di lavoro \_\_\_\_\_;

• Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare quale)

con il/i seguente/i rapporto/i di lavoro \_\_\_\_\_

- c) che, avendo i requisiti di cui al punto **a)** e **b)**, di trovarsi attualmente nella seguente condizione:

Disoccupato

Occupato in cerca di altra occupazione

e di risultare iscritto presso il Centro per l'Impiego di \_\_\_\_\_;

**Inoltre, relativamente alla propria situazione familiare, DICHIARA che:**

il proprio nucleo familiare è composto di n° \_\_\_\_\_ unità, compreso il dichiarante, così specificate:

Cognome e nome (1)	Data di nascita	relazione familiare (1)	persone a carico se SI mettere X
		<b>dichiarante</b>	



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>16</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

- (1) - Nella prima riga indicare il nome del soggetto dichiarante;  
- Relazione familiare: es. moglie, marito, figlio/a, convivente, genitore, ecc....

Eventuali annotazioni del dichiarante \_\_\_\_\_

luogo e data

\_\_\_\_\_, /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

**N.B.: - Allegare alla DOMANDA copia di un documento di identità valido e leggibile.**

- Il soggetto richiedente, pur non essendo obbligato a norma di legge, può presentare, in allegato alla domanda, la documentazione comprovante i suoi requisiti, in particolare quelli relativi ai requisiti di accesso nell'Elenco di che trattasi, di cui al sopraindicato all'articolo 2, ma anche eventualmente di quelli relativi alla situazione ed ai carichi familiari. Tale scelta, ridurrebbe la tempistica dei controlli e del reperimento di tale documentazione, direttamente alla fonte e cioè presso gli Enti pubblici interessati, da parte del Servizio regionale competente.

**Tale documentazione deve essere rilasciata in copia conforme**

**Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili**

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa presente nelle condizioni generali di cui all'Avviso Pubblico emanato con DDPF n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione Marche e delle informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole di ciò, presta il suo consenso per il trattamento e diffusione dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa ed in particolare per quanto indicato al punto 4. della stessa, come sotto riportata.

\_\_\_\_\_, /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

luogo

data

\_\_\_\_\_ firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>17</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

## **Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003**

(da inserire in fondo alla modello di domanda con dichiarazione sostitutiva dei dati personali)

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione nell' "*Elenco regionale dei lavoratori ex LSU*" in attuazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito con L. n. 125 del 31/08/2013 al fine di favorire l'assunzione e tempo indeterminato negli enti pubblici territoriali della regione Marche che dovessero procedere ad assunzioni ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i." e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto sono essenziali in quanto attengono al possesso dei requisiti di accesso nell' "*Elenco regionale dei lavoratori ex LSU*", all'attribuzione del relativo punteggio e dei criteri di priorità negli avviamenti, così come indicati nell'Avviso Pubblico emanato dalla Regione Marche, con DDPF n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il respingimento della domanda e la conseguente mancata iscrizione in tale elenco.
4. I dati saranno trattati nell'ambito degli Uffici competenti della Regione Marche ed in particolare dal Servizio regionale competente e cioè dalla P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro e dai Centri per l'Impiego della medesima Regione, saranno comunicati ai soggetti Pubblici richiedenti ai fini delle procedure di assunzione di che trattasi. Inoltre, in base ai principi della trasparenza e imparzialità, di cui alla L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003, tali dati potranno essere messi a disposizione, su richiesta scritta e motivata, anche a soggetti direttamente interessati e/o controinteressati, al procedimento in questione (es. altri iscritti nell'Elenco medesimo di che trattasi).
5. Il titolare del trattamento è: il Dr. Fabio Montanini dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della REGIONE MARCHE.
6. Il responsabile del trattamento è Alessandro Belfiore Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito della medesima struttura sopra indicata al punto 5, della REGIONE MARCHE. *(indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003, indicare tale responsabile del trattamento; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili)*
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>18</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

Decreto Legislativo n.196/2003.  
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.





Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>20</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
(indicare eventuale altro E.P.) indicare il periodo di lavoro in modalità LSU successivo al 31/12/1999

b) Di aver successivamente proseguito, negli anni, la propria attività lavorativa con contratti o rapporti di lavoro diversi dalla modalità LSU, a **seguito della stabilizzazione incentivata** dalla iniziativa ministeriale e regionale, ma pur sempre con rapporti di lavoro precari, perché non a tempo indeterminato, e che tale rapporto (o uno di quelli sotto indicati) sia ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 e cioè al 1° settembre 2013 presso il/i seguente/i Ente/i Pubblico/i (indicare SOLO eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella domanda di iscrizione nell'Elenco regionale ex LSU):

• Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(indicare quale)  
con il seguente rapporto di lavoro \_\_\_\_\_;

• Ente Pubblico \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(indicare quale)  
con il seguente rapporto di lavoro \_\_\_\_\_;

**DICHIARA DI AVER VARIATO LA/LE SEGUENTE/I POSIZIONE/I, RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLA ORIGINARIA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE EX LSU, in riferimento a quanto sotto indicato:**

c) che, avendo i requisiti di cui al punto a) e b), di trovarsi attualmente nella seguente condizione:  
 Disoccupato  
 Occupato in cerca di altra occupazione  
 e di risultare iscritto presso il Centro per l'Impiego di \_\_\_\_\_;

**Inoltre, relativamente alla propria situazione familiare, DICHIARA che** (indicare solo variazioni):

il proprio nucleo familiare è composto di n° \_\_\_\_\_ unità, compreso il dichiarante, così specificate:

Cognome e nome (1)	Data di nascita	relazione familiare (1)	persone a carico se SI mettere X
		<b>dichiarante</b>	

- (2) - Nella prima riga indicare il nome del soggetto dichiarante;  
 - Relazione familiare: es. moglie, marito, figlio/a, convivente, genitore, ecc....

Eventuali annotazioni del dichiarante \_\_\_\_\_

luogo e data

\_\_\_\_\_, /\_\_\_/\_\_\_/

\_\_\_\_\_ firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)



Luogo di emissione	Numero: 396/SIM	Pag. <b>21</b>
Ancona	Data: 14/11/2016	

**N.B.: - Allegare alla DOMANDA copia di un documento di identità valido e leggibile.**

- Il soggetto richiedente, pur non essendo obbligato a norma di legge, può presentare, in allegato alla domanda, la documentazione comprovante i suoi requisiti, in particolare quelli relativi ai requisiti di accesso nell'Elenco di che trattasi, di cui al sopraindicato all'articolo 2, ma anche eventualmente di quelli relativi alla situazione ed ai carichi familiari. Tale scelta, ridurrebbe la tempistica dei controlli e del reperimento di tale documentazione, direttamente alla fonte e cioè presso gli Enti pubblici interessati, da parte del Servizio regionale competente.

**Tale documentazione deve essere rilasciata in copia conforme**